

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 28/05/2004 n. 3471  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4, 21.5

L'esigenza di prefissazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione giudicatrice è un principio di correttezza dell'azione amministrativa ineludibile per tutti i procedimenti di evidenza pubblica (e pertanto anche per la valutazione del metodo a coppie) a garanzia dell'imparziale svolgimento di tali procedimenti, al fine di consentire la verifica dell'operato dell'Amministrazione sia da parte del privato interessato che da parte del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l'iter logico seguito dalla stazione appaltante. Del resto, la circostanza che la procedura seguita sia stata quella del confronto a coppie non riduce in qualche modo l'obbligo di indicare in via preventiva i criteri da seguire nella valutazione o per lo meno di motivare i singoli punteggi assegnati, in quanto tale metodo, se definisce la preferenza accordata ad un'offerta tecnica rispetto ad un'altra o alle altre, non esplicita in alcun modo i criteri seguiti per l'attribuzione della preferenza, che è poi il dato che rileva.